

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3665

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SALVI, RUSSO, SENESE, VILLONE,  
BARBIERI, BUCCIARELLI, GUERZONI, FASSONE, BESOSTRI,  
PASSIGLI, PELLEGRINO, CARPINELLI, ANGIUS, MICELE,  
CALVI, NIEDDU, BONFIETTI e GIOVANELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1998**

—————

Inserimento nella Costituzione dell’articolo 110-*bis*  
concernente i princìpi del giusto processo

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di inserire nella Costituzione i principi del giusto processo. Si tratta di principi che, per la verità, sono già implicitamente contenuti nell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, il quale afferma che «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». È bene, tuttavia, che la solenne affermazione della inviolabilità del diritto di difesa, contenuta nella prima parte della Costituzione, trovi nella seconda parte, e precisamente nella parte dedicata alla giurisdizione, esplicito e concreto svolgimento per ciò che attiene specificamente al processo.

Proponiamo, pertanto, di inserire come articolo 110-*bis*, in apertura della sezione intitolata «Norme sulla giurisdizione», quella stessa norma sul «giusto processo» che proponemmo nel corso dei lavori della Commissione bicamerale, e che trovò larga condivisione, tanto da essere poi accolta, con lievi modificazioni, nel definitivo progetto di revisione costituzionale.

Il nuovo articolo 110-*bis*, che proponiamo di inserire nella Costituzione, si compone di tre commi.

Il primo comma afferma il principio che la giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.

Il secondo comma specifica i tre elementi cardine del «giusto processo»: il contraddittorio, tra parti in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. Non può esserci giusto processo se in esso non si realizza un pieno contraddittorio tra le parti, non può esserci pieno contraddittorio se le parti non vi partecipano in condizioni di parità, non può, il contraddittorio, assolvere alla

sua funzione se esso non si svolge davanti ad un giudice terzo garante della imparzialità del giudizio. Si aggiunge, poi, il principio della ragionevole durata di processo.

Il terzo comma riproduce, nella sostanza, l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale, con particolare riferimento al procedimento penale, garantisce ad ogni persona accusata di un reato di essere informata della natura e dei motivi della accusa a suo carico, di avere il tempo e le condizioni per preparare la propria difesa, di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone che la accusano, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, di essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel procedimento. Di particolare rilievo, per la sua concreta incidenza nel processo penale, è il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico, diritto senza il cui riconoscimento perde sostanza il concetto di contraddittorio e, con esso, lo stesso diritto di difesa che nel contraddittorio dibattimentale trova la sua naturale esplicazione. Le disposizioni contenute nell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, sopra sintetizzate, hanno già, come è noto, forza di legge nel nostro ordinamento, in virtù della ratifica della Convenzione, operata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848: è bene, tuttavia, che esse, per la loro rilevanza, assumano rango costituzionale.

Come abbiamo più sopra osservato, riteniamo che, per ragioni sistematiche, la nuova norma che proponiamo di inserire nella

Costituzione trovi appropriata collocazione nella seconda parte della Costituzione, piuttosto che nella prima parte, in quanto concreto svolgimento, in materia di giurisdizio-

ne, del principio della inviolabilità della difesa affermato, nella prima parte relativa ai «diritti o doveri dei cittadini», dall'articolo 24, secondo comma.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Nella Sezione II del Titolo IV della Parte II della Costituzione, intitolata «Norme sulla giurisdizione», prima dell'articolo 111, è inserito il seguente:

«Art. 110-*bis*. – La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel procedimento».